



**CORTE SPORTIVA DI APPELLO FIPAV**  
**COMUNICATO UFFICIALE N° 07 – 31 GENNAIO 2023**

Riunione del 25 gennaio 2023

Presidente: Avv. Claudio Cutrera  
Componente Avv. Luisella Savoldi  
Componente Avv. Giuseppe Bianco

**CSA 07/22-23 - Reclamo della S.S. GUPE VOLLEY SSD SRL avverso il provvedimento reso dal Giudice Sportivo Territoriale Sicilia C.U. n. 9 dell'11.1.2023 (1. sospensione da ogni attività Federale fino al 10 aprile 2023 dell'allenatore Petrone Fabrizio 2. 5 giornate di gare interne a porte chiuse)**

FATTO

Con reclamo presentato in data 14 gennaio 2023 la società Gupe Volley Catania – Società sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata - contestava il provvedimento reso dal Giudice Sportivo Territoriale Sicilia, Salvatore Roccalumera, nel C.U. n. 9 dell'11.01.2023, con il quale era stata comminata:

1. la sospensione da ogni attività Federale fino al 10 aprile 2023 dell'allenatore Petrone Fabrizio per “*comportamento violento nei confronti del D.d.G.*”.
2. l'obbligo di disputare n. 5 giornate di gare interne a porte chiuse per “*comportamento minaccioso e offensivo da parte del pubblico nei confronti degli UdG*”.

La società Gupe Volley Catania, a ministero dell'avv. Nicola Addario, nel proprio reclamo:

- negava che l'allenatore si fosse reso responsabile di una condotta violenta ai danni del secondo arbitro, minimizzando il comportamento da lui posto in essere e riconducendolo ad una condotta “maleducata” ma, comunque, non così grave da giustificare la sanzione applicata.

- negava che quest'ultimo avesse proferito all'indirizzo del secondo arbitro le



ingiurie riportate nel rapporto di gara.

- negava che l'intero pubblico avesse ingiuriato il Direttore di gara, ma dichiarava che le offese indicate nel rapporto di gara erano da ricondursi alle esternazioni di un solo spettatore, come risultante dall'esame delle riprese video visionabili sul canale Youtube della società.

#### La Corte Sportiva di Appello

- letti gli atti ed esaminato il video citato nel ricorso;
- sentito, nel corso dell'udienza di discussione del 25 gennaio 2023, il legale del sodalizio, avv. Lo Faso, in sostituzione dell'avv. Nicola Addario, il quale, dopo aver preliminarmente richiamato i motivi di cui al ricorso presentato, insisteva, in via principale, per l'annullamento delle sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo al signor Petrone Fabrizio, contestando la ricostruzione dei fatti riportata dal direttore di gara e, in subordine, istando per la riduzione al minimo edittale.
- Il legale non contestava i fatti, ma minimizzava il comportamento evidenziando la sproporzione della sanzione inflitta rispetto a quanto accaduto durante la gara.
- Infine, lamentando l'eccessività della sanzione comminata alla società Gupe Volley Catania, ritenuta ingiusta soprattutto in ragione dei fatti esposti e documentati, ne chiedeva la revoca, anche alla luce dei precedenti citati nel ricorso e, in subordine, istava per la riduzione ad equità della sanzione.
- Sul punto precisava, infatti, che *“l'insulto volgare e irripetibile”* proferito nei confronti del secondo arbitro era l'esternazione di un unico tifoso, identificato dall'arbitro in una persona specifica, prontamente allontanato dalla società.
- La Corte, preso atto di quanto sopra, si riservava di decidere.

\*\*\* \*\*



Preliminarmente questa Corte, riguardo ai motivi di reclamo, intende ribadire che il rapporto arbitrale costituisce fonte primaria di prova per quanto attiene i fatti accaduti durante l'incontro o sul campo di gara.

Dall'esame del suddetto rapporto emerge, a chiare lettere, che il signor Petrone Fabrizio ha posto in essere un comportamento fortemente censurabile.

La condotta contestata all'allenatore e riportata nel rapporto di gara è aggressiva, così come il comportamento tenuto dal pubblico durante la gara e alla fine della stessa è chiaramente ingiurioso e antisportivo.

I fatti riportati nel rapporto di gara non vengono, peraltro, sconfessati dall'invocato esame delle riprese video della gara, che questa Corte ha visionato.

Il video esaminato è chiaro, a fuoco e l'audio facilmente fruibile dall'ascoltatore, con una ripresa che copre entrambi i fatti oggetto di contestazione.

L'esame dello stesso corrobora il racconto dell'arbitro e non sminuisce la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità intrinseca del suo racconto, anzi lo conferma nella sua genuinità e aderenza ai fatti realmente accaduti.

In particolare, dall'esame del suddetto, si evince chiaramente la condotta riprovevole commessa dall'allenatore Petrone Fabrizio ai danni del Secondo Arbitro.

Invero, alla fine del primo set, il tesserato Petrone Fabrizio, dopo aver affrontato verbalmente il Secondo Arbitro, colpiva con un pugno il tavolo e, raccolto un rotolone di carta asciugatutto dal tavolo, lo scagliava all'indirizzo dell'arbitro, colpendolo al volto.

Costituisce condotta violenta, peraltro sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale o che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara.



Non v'è dubbio che, nel caso di specie, Petrone Fabrizio si sia reso autore di una condotta siffatta.

Il lancio di un oggetto reperito istantaneamente sul tavolo del segnapunti, immediatamente dopo aver sferrato un pugno sul tavolo, indipendentemente dagli effetti lesivi e dalla asserita “morbidezza” dell’oggetto, è sicuramente qualificabile come condotta violenta e deve essere adeguatamente sanzionata.

In nessun caso la condotta posta in essere dall’allenatore Petrone può essere ridotta ad una “*reazione maleducata*”, come invocato dalla difesa in ricorso.

La gravità del fatto va apprezzata in base ai suoi elementi costitutivi: ossia all’elemento soggettivo (intenzionalità) impresso alla condotta violenta nonché all’oggettivo pericolo all’incolumità dell’arbitro aggredito e ciò tenuto conto delle circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato l’evento.

Alla luce di quanto precede, pertanto, posto che la condotta tenuta, considerata nel suo svolgimento complessivo, deve ritenersi di rilevante gravità perché volontaria e diretta ad offendere l’Arbitro, dovrà trovare conferma la sanzione comminata dal Giudice Unico, non essendo invocabili circostanze idonee a giustificare una diminuzione della sanzione. Peraltro non risulta, al di là della parziale ammissione di responsabilità operata dal difensore in udienza, che l’allenatore si sia pubblicamente scusato per l’accaduto, dimostrando in tal modo di aver compreso il peculiare disvalore del fatto compiuto per la violazione dei fondamentali valori di solidarietà, lealtà e probità che devono sempre ispirare le manifestazioni sportive.

Giova qui ribadire che l’ordinamento sportivo non può in alcun modo tollerare fenomeni di violenza posti a danno degli ufficiali di gara da parte di tesserati.

Tali comportamenti devono essere valutati con la massima severità in quanto ledono il



bene giuridico fondamentale dell'incolumità dell'arbitro.

Parimenti non possono trovare accoglimento le motivazioni addotte dal sodalizio per chiedere la revoca della sanzione dell'obbligo di disputa delle gare a porte chiuse.

Anche il video allegato conferma in toto i comportamenti del pubblico riportati dal Direttore di gara.

Pertanto il provvedimento impugnato, anche su detto punto, deve essere confermato.

Nel caso che ci occupa, deve osservarsi come le espressioni riportate nei documenti ufficiali di gara risultino indiscutibilmente rilevanti sotto il profilo della percezione e della dimensione reale del fenomeno, essendo state intese sia dal pubblico che dal diretto destinatario delle stesse, ovvero l'Arbitro, a nulla rilevando che siano state proferite da un soggetto identificato dal D.d.G.

Il rapporto di gara riporta in modo preciso e circostanziato le offese proferite nei confronti del secondo arbitro da una persona specifica identificata dal Primo Arbitro, soggetto facente parte di un pubblico particolarmente facinoroso.

La frase "*sei una puttana*" e l'offesa "*puttana, puttana*" più volte ribadita è stata chiaramente percepita dai presenti e traccia vi è nel video della gara.

Tali gravi offese, avvenute subito dopo la condotta violenta dell'Allenatore, risultano particolarmente volgari, sessiste e disgustose in quanto ripetute più volte proprio dopo la condotta censurabile dell'Allenatore.

L'esame delle riprese ha consentito anche a questa Corte di percepire la portata ingiuriosa dell'odiosa espressione denigratoria con la quale è stato apostrofato più volte l'Arbitro.

I fatti in esame, così come contestati, giustificano l'entità della sanzione irrogata in quanto si ritiene che la fattispecie integri e perfezioni tutti gli elementi della condotta ascritta, correttamente valutata dal Giudice Sportivo.



Le società sportive sono responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante alla violenza o che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto.

Ne deriva che la responsabilità della società per la condotta dei propri sostenitori ha carattere oggettivo e la stessa società è comunque destinataria della sanzione indipendentemente dal fatto che tale coro ingiurioso sia stato eventualmente proferito da uno dei suoi sostenitori e non dal pubblico inteso come insieme di più sostenitori.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello rigetta il reclamo proposto dalla società Gupe Volley Catania e conferma integralmente il provvedimento reso dal Giudice Sportivo Territoriale Sicilia di cui al C.U. n. 9 dell'11.01.2023.

Il Presidente  
Avv. Claudio Cutrera

Affisso il 31 gennaio 2023